

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 25 GENNAIO 2008



### **BOLLETTINO UFFICIALE**

#### INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

IIº PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

### ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il costo annuale è di € 77,47 da versare sul c.c.p. nº 12101671 specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero 0862 364665.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito http://bura.regione.abruzzo.it oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

### INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla: Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. nº 12101671 intestato a: Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
  - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
  - per testo di ciascuna inserzione pari a €.1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite email all'indirizzo bura@regione.abruzzo.it

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

#### **AVVERTENZE**

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite c.c.p. nº 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: € 1,29 Arretrati, solo se disponibili, € 1,29.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. Palazzo Farinosi-Branconi Piazza San Silvestro 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### **SOMMARIO**

### Parte I

### Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

### **ATTI**

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

### DELIBERAZIONE 10.12.2007, n. 1266:

Concessione di contributi in regime "de minimis" a favore degli Imprenditori ittici abruzzesi che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi. L.R. 22/2004 "Fondo unico per le politiche delle pesca", approvazione delle modalità di utilizzo della somma di euro 310.000,00 e del disciplinare di concessione

### DELIBERAZIONE 17.12.2007, n. 1303:

### DELIBERAZIONE 17.12.2007, n. 1304:

### PARTE I

### LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

### **ATTI**

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

### GIUNTA REGIONALE

### **Omissis**

### DELIBERAZIONE 10.12.2007, n. 1266:

Concessione di contributi in regime "de minimis" a favore degli Imprenditori ittici abruzzesi che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi. L.R. 22/2004 "Fondo unico per le politiche delle pesca", approvazione delle modalità di utilizzo della somma di euro 310.000,00 e del disciplinare di concessione per l'affidamento alla FI.R.A. S.p.a. della gestione dell'intervento.

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 26/05/2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7/3/2003, n. 38, che, all'art. 6, sostituisce l'art. 2 del Decreto Legislativo 18/5/2001, n. 226, e definisce la figura dell'Imprenditore Ittico;

Visto il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/07/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;

Vista la Legge Regionale 5/08/2004 n. 22, concernente "Nuove disposizioni in materia di

politiche di sostegno all'economia ittica", pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* (di seguito "*BURA*") n. 22 Ordinario del 20 Agosto 2004 ed in particolare l'articolo 1 – Istituzione del fondo unico delle politiche della pesca, di seguito, per brevità, denominato "Fondo":

Visto l'articolo 5 – disposizioni finanziarie, della Legge Regionale n. 22/2004, che definisce le modalità di alimentazione del Fondo;

Vista la Legge Regionale 23/11/2005 n. 34, concernente "Disposizioni urgenti in materia di pesca marittima", pubblicata sul *BURA* n. 60 Ordinario del 2/12/2005 ed in particolare l'articolo 1 – "Ulteriori destinazioni del Fondo Unico delle politiche della Pesca";

Considerato che nella seduta del 31/10/2007 la Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 22/2004 ha approvato la proposta di programmazione del Fondo;

Visto il verbale, unito in stralcio alla presente deliberazione come allegato a), dal quale si evince il parere come sopra reso dalla Conferenza;

Considerato che i dati relativi ai campionamenti eseguiti nel periodo Settembre-Ottobre 2007, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", acquisiti agli atti del Servizio Regionale Competente in data 12/10/2007 prot. RA104567 ed in data 30/10/2007 prot. RA110655, RA110633 e RA110651, hanno evidenziato la scarsità di prodotto adulto "vongola" pescabile nell'attuale Compartimento Marittimo di Pescara;

Dato atto che con Ordinanze dell'attuale Capitaneria di Porto di Pescara n. 33 del 8/6/2007, n. 40 del 10/7/2007, n. 45 del 27/7/2007, n. 55 del 3/9/2007 e n. 55 del 3/9/2007 è stato disposto il divieto di pesca alle vongole (di seguito "fermo-pesca") nel Compartimento Marittimo di Pescara a decorrere dal 10/6/2007, di oltre 5 mesi;

Dato atto che con Ordinanze della Capitaneria di Porto di Ortona n. 10 del 6/4/2007 n. 59 del 24/8/2007 e n. 71 del 25/9/2007 è stato disposto un fermo-pesca, nel Compartimento Marittimo di Ortona, nei mesi di Aprile-Maggio, Settembre e Ottobre-Novembre 2007, di 3 mesi circa;

Considerato che il fermo-pesca è stato, in entrambi i Compartimenti Marittimi di Pescara e Ortona, di gran lunga superiore al fermo tecnico obbligatorio ai sensi del Decreto Ministeriale 22/12/2000 causando gravi ripercussioni negative sui redditi delle Imprese esercenti la pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la propria Delibera n. 1320, del 7/12/2005, concernente: L.R. 26/04/2004 n. 15, "Intervento straordinario a sostegno delle Imprese e dei Marittimi che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi", Aiuto di Stato (Abruzzo) n. 278/2004. Approvazione disciplinare di concessione per l'affidamento alla FI.R.A. delle attività istruttorie e della gestione finanziaria dell'aiuto (di seguito "Intervento straordinario");

Dato atto che il rendiconto contabile del predetto intervento straordinario redatto dalla FI.R.A. s.p.a., ed acquisito agli atti del Servizio Competente in data 13/8/2007, prot. RA85946, ha evidenziato come un numero considerevole di Imprese, valutate pari ad almeno 52 unità, danneggiate dagli eventi calamitosi di che trattasi e obbligate a osservare il relativo fermopesca disposto con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara n. 77 del 13/10/2003, non ha potuto beneficiare degli aiuti a causa del mancato raggiungimento della prevista soglia minima di riduzione di fatturato, pari al 30 per cento della media del triennio precedente l'evento calamitoso;

Dato atto che è stato stabilito di destinare la somma di euro 310.000,00 per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto, da erogare in regime *de minimis*, in favore delle Imprese di pesca abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi

nelle acque marittime dell'ex Compartimento Marittimo unico Abruzzese di Pescara che non hanno beneficiato degli aiuti previsti dal predetto Intervento straordinario e di quelle iscritte nei Registri navi minori e galleggianti tenuti dagli Uffici Marittimi ricadenti nell'ambito degli attuali Compartimenti Marittimi di Pescara e Ortona, in conseguenza dei prolungati periodi di fermo-pesca osservati nel corso dell'anno 2007:

Ritenuto opportuno provvedere ad un parziale ristoro delle suddette Imprese di pesca, nel quadro degli aiuti *de minimis* consentiti dall'Unione Europea, per i danni subiti nell'anno 2003 e per quelli subiti nel corso dell'anno 2007;

Dato atto che con note RA93775 del 13/9/2007 e RA102754 del 9/10/2007 il Servizio Regionale Competente ha chiesto e sollecitato, al Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura (di seguito "DG-Pesca") l'autorizzazione ad erogare, in regime *de minimis*, la somma di euro 310.000,00, alle Imprese di cui sopra;

Dato atto che con nota PEMACQIV n. 28504 del 24/10/2007 il Direttore Generale della DG-Pesca ha comunicato la propria "... riserva di autorizzare la relativa spesa all'esito di una valutazione più approfondita di tutte le esigenze finanziarie riferibili alle Amministrazioni Regionali interessate.";

Ritenuto nelle more della esecuzione, da parte della DG-Pesca, della predetta valutazione e della relativa autorizzazione di spesa, di avviare le procedure amministrative concernenti l'erogazione degli aiuti in discorso;

Visti gli articoli 1 e 3 della L.r. 34/2005;

Ritenuto di affidare alla FI.R.A. S.p.a., in conformità alla L.R. 34/2005, la gestione dell'intervento finalizzato alla concessione di contributi in regime "de minimis" in favore delle Imprese di pesca abilitate all'esercizio

della pesca dei molluschi bivalvi nelle acque marittime degli attuali Compartimenti Marittimi di Ortona e Pescara ovvero dell'ex Compartimento Marittimo Unico Abruzzese di Pescara ("aiuti ai vongolari"), secondo lo schema di concessione unito al presente Deliberato come allegato b);

Dato atto che la modalità di utilizzo proposta è compatibile con le finalità del Fondo di cui all'art. 2 della ridetta l.r. 22/2004 ed in particolare è riferibile gli interventi di cui alla lettera p);

Udita la Relazione dell'Assessore Regionale competente, che ne propone l'approvazione;

Vista la Legge Regionale n. 77/1999 e s.m.i.;

Dato atto che il Dirigente del Servizio regionale competente attesta, sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della proposta;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di approvare il disciplinare di concessione degli aiuti ai vongolari che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Deliberato al quale è unito come Allegato b);
- 2. di autorizzare la FI.R.A. S.p.a. ad utilizzare, in conformità all'allegato disciplinare di concessione degli aiuti ai vongolari, ed all'interno delle residue disponibilità finanziarie scaturenti da risorse assegnate alla FI.R.A. s.p.a. per le finalità di cui al Fondo per il Credito agevolato alle P.M.I. del Settore della Pesca ed Acquacoltura a norma della L.R. 154 del 23/12/1997, la somma di euro 310.000,00 (euro trecentodiecimila/00);

- 3. di dare atto che la predetta somma di euro 310.000,00 trova integrale capienza all'interno delle risorse già trasferite alla FI.R.A. s.p.a., nel periodo 1997-2001, per le finalità di cui al Fondo per il Credito Agevolato alle P.M.I. di cui alla L.R. 154/97;
- 4. di trasmettere, per conoscenza e competenza, il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura con sede in Roma, Via dell'Arte n. 16;
- 5. di subordinare la materiale erogazione dei previsti aiuti economici, alle Imprese di pesca aventi titolo, all'esito del pronunciamento della predetta Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito internet regionale all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca;
- 7. di incaricare il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria Regionale a compiere tutti gli atti successivi e conseguenti necessari per l'attuazione dell'intervento in discorso.

### Allegati:

- allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 31/10/2007;
- allegato b) disciplinare di concessione degli aiuti ai vongolari.

Seguono allegati

REGIONE

Allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 31/10/2007.

### Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMAMZIONE VENATORIA UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO POLITICHE ITTICHE NAZIONALI E REGIONALI

Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura (L.R. 5/8/2004 n. 22, art. 3 e s.m.i.)

- SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2007 -V riunione/2007 XIV riunione da data costituzione Conferenza

Il giorno 31 Ottobre 2007, in Via Catullo n. 17, presso la Sala riunioni "GRISI" della Direzione Agricoltura di Pescara (secondo piano), con inizio alle ore 10.30, si è tenuta una riunione della Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura (di seguito, per brevità, denominata "Conferenza") convocata con nota della Segreteria del Componente la Giunta n. 1501/Segr. del 23/10/2007.

La conferenza è riunita in seconda convocazione.

Presiede la dott.ssa Giovanna ANGELUCCI.

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Fernando D'ANSELMO.

Le funzioni di Verbalizzante sono affidate al geom. Cosimo INGROSSO.

Sono presenti i soggetti a fianco barrati con la "X":

	ENTE/ASSOCIAZIONE	TITOLARE	BARRATO CON "X" SE PRESENTE	SUPPLENTE	BARRATO CON "X" SE PRESENTE
1	Provincia di Chieti	Gaetano Nicola GRECO	=	Giuliano RITUCCI	=
2	Provincia di Teramo	Ernino D'AGOSTINO	=	Orazio DI MARCELLO	=
3	Provincia di Pescara	Franco RECCHIA	=	Antonello COLANTONI	=
4	Comune di Ortona	Giulio NAPOLEONE	=	Annalisa SCHIAZZA	х
5	Comune di Pescara	Riccardo PADOVANO	=	Antonio MASTROLUCA	=
6	Comune di Vasto	Domenico SMERILLI	=	Francesco SALVATORELLI	х
7	Comune di Giulianova	Marcello MELLOZZI	=	Alfonso VELLA	=
8	C.C.I.A.A. di Pescara	Giuseppe GASPARRONI	=	Rocco D'INCECCO	<b>=</b>
9	C.C.I.A.A. di Chieti	Franco RICCI	=	Michele CARBONE	=
10	C.C.I.A.A. di Teramo	Vincenzo STAFFILANO	х	Marco VAGNONI	=
11	Capitan. di Porto di PE (Direzione Marittima)	Eliana DI DONATO	х	Vincenzo SACCO Giuseppe MELI	
12	Lega Coop Abruzzo	Carlo SALVATORE	х	Giuseppe RANALLI	=
Zagabbbo V	NCI - Pesca Abruzzo	Dino NORI	=	Giuseppe SICHETTI	=





		.,			
14	FederCooPesca Abruzzo	Paola D'ANGELO	х	Luigi UCCI	=
15	FederPesca Abruzzo	Nicolino NATARELLI	=	Vincenzino SPECA	=
16	Agci Pesca Abruzzo	Bruno LAUDUCCI	х	Bruno CIMALLI	=
17	CISL Abruzzo	Aless. COLLEVECCHIO	=	Salvatorino PUGLIA =	
18	UIL Abruzzo	Flaviano DI GIOSAFAT	=	Nello DI MARCO	х
19	UGL Abruzzo	Damiano LA CIVITA	х	Daniela SALONE	=
20	CGIL Abruzzo	Giuliano GRANATA	х	Ivano D'ALIMONTE =	
21	Assoc, Piscicultori Italiani	Maurizio GRISPAN	=	Antonio TRINCANATO	=
22	I.Z.S. "G.CAPORALE" del- l' Abruzzo e del Molise, di Teramo	Giorgio GIORGETTI	=	Alessandro PAVONE	х
23	ARTA Abruzzo	Giuseppe FERRANDINO	х	Vincenzo RONZITTI =	
24	Capitan. di Porto di Ortona (CH)	Giuseppe FAMA'	=	Angelo CAPUZZIMATI Pasquale RUSSO	Х
25	Regione Abruzzo Servizio Economia Ittica e Programmaz. Venatoria	Giovanna ANGELUCCI	X	Non previsto	=

Allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 31/10/2007.

Partecipano in qualità di auditori, senza diritto al voto:

la Sig.ra Nicolina PAGANO dell'Associazione Piccola Pesca "Leone ACCIAIUOLI" di Ortona (CH), il sign. Giovanni DI MATTIA presidente del CO.GE.VO. Abruzzo, il sign. Maurizio ANGOTTI presidente del CO.GE.VO. Frentano, la dott.ssa Carla GIANSANTE ricercatrice dell'I.Z.S. "G. Caporale" d'Abruzzo e del Molise di Teramo e il dott. Nicola CAPORALE in rappresentanza del Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marittime .

Constatata la presenza del numero legale si da inizio ai lavori.

Preliminarmente vengono distribuiti ai presenti:

- copia del verbale della seduta precedente del 27 Settembre 2007;
- criteri di erogazione dell'aiuto "de minimis" relativo al terzo punto all'O.d.G.;
- copia della delibera di G.R. n. 598 del 20 Giugno 2007;
- copia della delibera di G.R. n. 701 del 16 Luglio 2007;
- copia del Bando, emanato in attuazione della delibera di G.R. 701/2007, pubblicato sul B.U.R.A.
   n. 55 Ordinario del 05 Ottobre 2007;
- copia della nota n. 28504 PEMACQ IV del 24/10/2007 del Ministero delle Politiche Agricole indirizzata alla Direzione Agricoltura, Servizio Ittico e Programmazione Venatoria riguardante : aiuti concessi in regime "de minimis" alle imprese che praticano la pesca dei molluschi bivalvi.

Il primo punto all'O.d.G. in mancanza di osservazioni, è approvato, pertanto lo si ritiene esaurito.









Allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 31/10/2007.

La dott.ssa Giovanna ANGELUCCI ... omississ... propone di discutere il terzo punto all'O.d.G. relativo alla proposta di destinazione della somma di euro 310.000,00 in regime "de minimis" alle Imprese che praticano il prelievo dei molluschi bivalvi nei Compartimenti Marittimi Abruzzesi. Informa che l'Assessore Regionale alla pesca, nonostante la nota n. 28504 del 24/10/2007 del Ministero delle Politiche Agricole con la quale il Direttore Generale, Dott. Francesco Saverio Abate, in risposta alla richiesta formulata dalla Regione Abruzzo, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad erogare l'aiuto in discorso, ha comunicato la propria riserva di decidere sull'autorizzazione medesima, intende sostenere la richiesta curando, tra l'altro, personalmente, i contatti con il Ministero Competente.

Il dott. D'ANSELMO chiede ai presidenti del CO.GE.VO. Abruzzo sign. DI MATTIA e del Co.Ge.Vo. Frenano sign. ANGOTTI, di precisare quali sono i periodi di fermo-pesca osservati nell'anno 2007 nei Compartimenti di competenza dei rispettivi Consorzi di Gestione e li invita, inoltre, ad esprimere eventuali osservazioni sui criteri di erogazione dell'aiuto "de minimis" sintetizzati nella scheda distribuita ai presenti (terzo punto all'O.d.G.). Informa che, dai documenti in possesso del Servizio, risulta che, in particolare nel Compartimento di Pescara, è in atto il fermo pesca da oltre 100 giorni.

DI MATTIA conferma il periodo di fermo-pesca di oltre cento giorni nel Compartimento di Pescara; informa che, come anche confermato dalla Sig.ra DI DONATO (Capitaneria di Porto di Pescara), detto fermo quasi sicuramente si protrarrà ad oltranza per dar modo al prodotto presente in prevalenza allo stadio giovanile (sottomisura) di raggiungere le dimensioni idonee alla vendita.

ANGOTTI conferma che nel corso dell'anno 2007, nel Compartimento Marittimo di Ortona sono stati osservati tre mesi di fermo fermo-pesca nei mesi di Maggio, Settembre e Ottobre per le medesime ragioni esposte da Di Mattia. Entrambi i Presidenti dei due Co.Ge.Vo. ribadiscono che, permanendola situazione attuale, le Ordinanza relative al fermo-pesca dovranno essere necessariamente prorogate a tempo indeterminato a causa della scarsa presenza di prodotto pescabile; gli stessi auspicano un puntuale e incisivo intervento delle istituzioni affinché contribuiscano ad erogare aiuti in soccorso di una categoria in grave difficoltà.

... omississ...

La Dott.ssa Angelucci propone di destinare comunque la somma di euro 310.000,00 da erogare alle Imprese che praticano il prelievo dei molluschi bivalvi secondo i criteri e le modalità riportate nella Scheda allegata e distribuita ai presenti. La materiale erogazione dei previsti aiuti de minimis dovrà essere rinviata, e subordinata, al pronunciamento del Ministero Competente.

Udita la proposta della Dott.ssa Angelucci, la Conferenza, all'unanimità, la approva.

...omississ...

Il Segretario Dott. Fernando D'Anselmo

Il verbalizzante Geom. Cosimo ingrosso

### Allegati:

- 1) ...omississ...
- 2) ...omississ...
- 3) criteri di erogazione dell'aiuto "de minimis" relativo al terzo punto all'O.d.G.(n. 1 pagina);
- 4) copia della nota n. 28504 PEMACQ IV del 24/10/2007 (n. 1 pagina).
- 5) ...omississ...
- ...omissis...

...omississ...

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 3



Conferenza della Pesca e dell'acquacoltura L.R. 22/2004. - Riunione del 31/10/2007 -

### Punto 3 O.d.G. Criteri di erogazione dell'aiuto *de minimis*

Somma stanziata totale: euro 310.000,00.

Soggetto attuatore: Regione Abruzzo e FI.R.A. spa.

Modalità: Bando "de minimis".

### 1. Destinatari:

- a) L'aiuto è finalizzato ad indennizzare, parzialmente, le Imprese di pesca che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti Marittimi Abruzzesi, dei danni subiti nel periodo 2003/2004 a causa della elevata moria di vongole registrata e del conseguente fermo pesca disposto con Ordinanza dell'Autorità Marittima competente n. 77 del 13/10/2003.
- b) È previsto inoltre un ulteriore contributo, da erogare a tutte le Imprese, in conseguenza della scarsità di prodotto pescabile registrato in Abruzzo nel corso dell'anno 2007 ed in particolare nel secondo semestre del 2007. La scarsità di prodotto pescabile e la conseguente preponderanza di prodotto in forma giovanile che è stato riscontrato, soprattutto nel Compartimento di Pescara, ha indotto il Cogevo Abruzzo a chiedere all'Autorità Marittima il blocco delle attività di pesca che si protrae per oltre 100 giorni.

### Più in dettaglio i criteri sono:

- 1) euro 3.100,00 (importo fisso) alle Imprese che non hanno beneficiato degli "aiuti alle Imprese di pesca" in conformità all'Aiuto di Stato n. 278/2004 Italia (Abruzzo) denominato "Intervento straordinario a sostegno delle Imprese e dei marittimi imbarcati che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi". Tali imprese debbono dimostrare di aver osservato il relativo fermo pesca disposto dalla Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara n. 77 del 13/10/2003.
- 2) la residua somma (da calcolare sulla base dei soggetti che produrranno istanza e delle somme residue di cui al precedente punto) a tutte le Imprese abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi che possono dimostrare di essere state, nell'anno 2007, iscritte presso uno dei Compartimenti Marittimi di Pescara e di Ortona ed armate per un periodo di almeno 60 giorni.

Norma di condizionalità: per accedere ai contributi le Imprese debbono rispettare quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del D.Lgs 154/2004. Tale dispositivo, richiamato anche nel vigente CCNL, dispone che ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e delle concessione di contributi nazionali e regionali, le Imprese di pesca sono tenute ad applicare il relativo CCNL, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.









DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura Roma, 24.10.2007

Alla Regione Abruzzo
Direzione Agricoltura, Foreste
e Sviluppo Rurale
Alimentazione Caccia e Pesca
Servizio Economia Ittica
Via Catullo n. 17
65127 Pescara

PEMACQ IV

Prot. N. 28504

OGGETTO: Aiuti concessi nei settori della Pesca in regime di "de minimis". Richiesta autorizzazione di spesa alle imprese che praticano il prelievo dei molluschi bivalvi.

Con riferimento alla nota n. 102754 del 9 ottobre 2007 di codesta Regione, la Scrivente si riserva di autorizzare la spesa richiesta all'esito di una valutazione più approfondita di tutte le esigenze finanziarie riferibili alle altre Amministrazioni regionali interessate.

Ciò detto, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento che dovesse rendersi necessario, si provvederà, all'esito della suddetta valutazione, ad inviare motivata risposta in merito alla richiesta di autorizzazione di spesa di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE Francesco Saverio Abate (F.to)







REGIONE

Documento composto da	
ALLEGATO come parte	10-19-01-2004
ALLEGATO come parte	dol

Allegato b) - Disciplinare di concessione degli aiuti ai vongolari.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN REGIME "DE MINIMIS" A FAVORE IMPRESE DI PESCA CHE ESERCITANO LA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI NELLE ACQUE MARITTIME DEI COMPARTIMENTI MARITTIMI DI ORTONA E PESCARA OVVERO NELL'EX COMPARTIMENTO MARITTIMO ABRUZZESE UNICO DI PESCARA.

### Disciplinare di concessione degli aiuti ai vongolari

### Articolo 1

Hanno diritto ai benefici le Imprese di Pesca abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi nelle acque marittime dei Compartimenti Marittimi Abruzzesi, che ottemperano agli obblighi indicati al successivo punto 3), in possesso di tutti i requisiti di cui al seguente punto 1), ovvero di quelli del punto 2):

- essere state danneggiate dalla moria di vongole e dal conseguente fermo pesca insorti tra il mese di settembre 2003 e maggio 2004 e non aver beneficiato degli "aiuti alle Imprese di pesca" in conformità all'articolo 212 della Legge Regionale 26/4/2004 n. 15 e del relativo Aiuto di Stato n. 278/2004 – Italia (Abruzzo) approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2005)3378 del 30/08/2005; tali imprese debbono inoltre dimostrare di aver osservato il fermo pesca disposto con Ordinanza della ex Capitaneria di Porto di Pescara n. 77 del 13/10/2003;
- essere iscritte nei Registri navi minori e galleggianti tenuti dagli Uffici Marittimi ricadenti nell'ambito dei Compartimenti Marittimi di Pescara e Ortona ed essere state armate, nell'anno 2007, per un periodo di almeno 60 giorni;
- 3) ottemperare a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i. ed inoltre, in conformità all'art. 1, comma 1223 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e del D.P.C.M. 23/5/2007 (G.U.R.I. del 12/7/2006, n. 160) non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare.

#### Quantificazione del contributo:

- a) le imprese in possesso dei requisiti di cui al suddetto punto 1) beneficiano di un contributo finanziario, a fondo perduto, per natante, di euro 3.100,00 (euro tremilacento/00);
- b) le imprese in possesso dei requisiti di cui al suddetto punto 2), beneficiano di un contributo finanziario, a fondo perduto, pari al riparto, tra le medesime imprese ed in parti uguali, della dotazione complessiva delle risorse stanziate di cui al successivo articolo 4 (euro 310.000,00) al netto delle erogazioni operate in favore delle Imprese di cui alla precedente lettera a) e del compenso per la FI.R.A. S.p.a.di cui al successivo articolo 5;
- c) i contributi finanziari di cui alle precedenti lettere a) e b) sono cumulabili, fermo restando il limite massimo disposto dal comma 2, articolo 3, del Regolamento CE n. 875/2007.

### Articolo 2

La Regione Abruzzo affida alla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.a. di seguito denominata anche come "FIRA", l'incarico della gestione finanziaria, comprensivo dell'espletamento dell'Avviso pubblico, della ricezione delle relative istanze, istruttoria, quantificazione dell'aiuto, ammissione ai benefici e dell'attività amministrativo-contabile degli aiuti ai vongolari, come riportato al successivo articolo 3. I contenuti delle predette attività, su richiesta della Direzione Regionale Agricolaria.

Allegato b) - Disciplinare di concessione degli aiuti ai vongolari.

Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, di seguito denominata "Direzione Agricoltura", per conto della Regione Abruzzo e contestuale accettazione della FIRA, possono anche subire variazioni qualora sopravvengano modifiche delle disposizioni a livello regionale e/o nazionale e/o comunitario.

### Articolo 3

La FIRA è incaricata dell'espletamento degli avvisi pubblici, della ricezione delle relative istanze, istruttoria, valutazione, quantificazione dell'entità degli aiuti spettanti, ammissione ai benefici e, più in generale dell'espletamento di tutte le attività amministrativo-contabili finalizzate al pagamento degli aiuti economici, in regime de minimis, denominati "aiuti ai vongolari", agli aventi diritto.

A tal fine la FIRA, nel rispetto di quanto previsto dalle normative comunitarie vigenti in materia di aiuti de minimis al settore pesca e acquacoltura dovrà secondo criteri oggettivi e senza alcuna discrezionalità, procedere:

- All'emanazione di un avviso pubblico finalizzato alla ricezione delle istanze di ammissione ai benefici;
- All'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, al riscontro del possesso dei requisiti previsti;
- 3) Richiedere, se del caso, eventuale ulteriore documentazione e/o chiarimenti;
- 4) valutare l'ulteriore documentazione fornita dai richiedenti;
- 5) procedere alla determinazione dei contributi a favore dei beneficiari attraverso la predisposizione di appositi elenchi contenenti, distintamente, gli ammessi ai benefici e gli esclusi;
- procedere, entro il 30/04/2008, al pagamento dei relativi aiuti agli ammessi ai benefici, <u>previa approvazione, da parte del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria Regionale, dei relativi elenchi;</u>
- 7) gli aiuti erogabili sono quantificati per unità da pesca come indicato al precedente articolo 1.

La FIRA provvederà alla gestione finanziaria del predetto intervento, e rendiconterà analiticamente anche attraverso prospetti riassuntivi, le spese effettuate in nome e per conto della Regione Abruzzo per trimestre di competenza e non oltre il termine di tre mesi dall'ultimazione dell'intervento stesso, fornendo tutti gli elaborati contabili previsti dalle vigenti normative o richiesti dagli organi regionali. La FIRA consegnerà gli elaborati previsti su supporto cartaceo e informatico, ognuno completo dei relativi allegati, all'ufficio protocollo della Direzione Agricoltura.

### Articolo 4

La dotazione complessiva delle risorse stanziate per gli aiuti ai vongolari di cui all'articolo 1 del presente disciplinare, è di euro 310.000,00 (euro trecentodiecimila/00) reperibili all'interno delle residue disponibilità finanziarie scaturenti da risorse assegnate alla FIRA nel periodo 1997/2001 e trasferite per le finalità di cui al Fondo per il Credito agevolato alle P.M.I. del Settore della Pesca ed Acquacoltura, a norma della L.R. 154 del 23/12/1997.

### Articolo 5

Per l'espletamento del presente incarico alla FIRA sarà corrisposto un compenso pari al 2% delle somme che saranno erogate dalla FIRA alle Imprese di pesca in regime de minimis. Il predetto compenso grava, per intero, sulla dotazione complessiva delle risorse stanziate e, dovrà essere fatturato.

### Articolo 6

La FIRA si impegna ad assicurare la gestione finanziaria in nome e per conto terzi degli aiuti ai vongolari secondo i criteri di massima correttezza e nel rispetto delle normative vigenti. La FIRA terrà una contabilità specifica degli aiuti o con un sistema contabile separato o con una contabilità analitica autonoma all'interno del proprio sistema contabile, che consenta in qualsiasi momento di ottenere consultivi riepilogativi di tutte le spese sostenute.

Pagina 2 di 3

Allegato b) - Disciplinare di concessione degli aiuti ai vongolari.

La FIRA è tenuta inoltre alla raccolta ed alla custodia dei documenti originali giustificativi delle spese effettuate che possono essere, in qualunque momento, richiesti dalla Direzione Agricoltura e che saranno consegnati alla stessa Direzione.

### Articolo 7

Tutti gli adempimenti finanziari e quelli ad essi connessi saranno curati dalla FIRA in nome e per conto della Regione Abruzzo.

### Articolo 8

Nell'esecuzione dell'incarico FIRA si impegna ad ottemperare, nei confronti del proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto della presente concessione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali, assumendone tutti gli obblighi relativi.

### Articolo 9

Le attività avranno inizio dopo la firma per accettazione del presente disciplinare di concessione da parte del Presidente della FIRA.

### Articolo 10

La FIRA è tenuta ad effettuare la gestione delle risorse stanziate, mediante pagamenti in nome e per conto terzi (intestati alla regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, Via Catullo n. 17, 65127 Pescara). La FIRA dovrà versare gli aiuti agli aventi titolo entro il 30/04/2008.

#### Articolo 11

E' facoltà della Regione Abruzzo concedere, su richiesta scritta, che dovrà pervenire agli Uffici competenti prima della data di scadenza, proroghe, per giustificati e comprovati motivi, che abbiano influito sullo svolgimento dell'incarico e che non siano imputabili alla FIRA.

### Articolo 12

Tutte le spese di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della FIRA. Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

### Articolo 13

Le parti concordano di consentire il ricorso all'arbitrato. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla Direzione Agricoltura, un secondo nominato dalla FIRA S.p.a., ed un terzo, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra i due membri come sopra nominati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara. Per eventuali controversie inerenti alla presente concessione, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Pescara, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

### Articolo 14

A tutti gli effetti per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

### Articolo 15

La presente convenzione diverrà impegnativa per la FIRA dalla data di sottoscrizione e per la Regione Abruzzo dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione con Delibera di Ĝiunta Regionale. La stessa avrà decorrenza dalla data di comunicazione di intervenuta approvazione, da parte della Regione Abruzzo ed avrà termine il 30/04/2008.

Data	Timbro e Firma	a		
		and a Swinger		
	Pagina 3 di 3	ABRUZZ		

### GIUNTA REGIONALE

### **Omissis**

### DELIBERAZIONE 17.12.2007, n. 1303:

L.R. 18.09.1997 n. 104 "Promozione ed adesione della Regione Abruzzo al Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali" – art. 1, comma 4 – Proroga durata del Consorzio Didattico per gli Ecosistemi Marginali e Montani (CO-DEMM).

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 18.09.1997, n. 104 'Promozione ed adesione della Regione Abruzzo al Consorzio per la tutela e valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali', di seguito CODEMM:

Preso atto che la legge medesima stabilisce la durata del Consorzio in 10 anni e dispone, all'art. 1 – comma 4, che il CODEMM possa essere rinnovato oltre tale scadenza mediante deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo;

Dato atto che il Consorzio è stato costituito nell'anno 1997 e che, pertanto, perverrebbe alla scadenza di legge nell'anno corrente;

Rilevato che lo Statuto del CODEMM prevede la durata del medesimo fino al 31 dicembre 2007;

Visto il verbale di assemblea ordinaria del 25.5.2007 del CODEMM, dal quale risulta la volontà dell'Assemblea medesima, in relazione alla scadenza del Consorzio, di richiedere a tutti i soci dello stesso di esprimersi in merito alla proroga della durata del CODEMM fino al 31/12/2011;

Dato atto che dal verbale dell'Assemblea ordinaria del CODEMM svoltasi in data 31.10.2007, risulta che la totalità dei rappresentanti dei soci del CODEMM presente all'Assemblea medesima ha espresso parere

favorevole per conto dell'Ente rappresentato in merito alla proroga della durata del medesimo fino al 31.12.2011:

Considerata l'elevata valenza degli scopi statutari del Consorzio, inerenti la promozione della formazione di figure professionali tese allo sviluppo dei settori agricolo, industriale turistico e commerciale, nonché la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali, lo sviluppo della cultura collegata ai medesimi sistemi ed, infine, lo studio e la ricerca inerenti gli ecosistemi stessi;

Ritenuto, pertanto, di disporre la proroga della durata del CODEMM ai sensi del comma 4, dell'art. 1 della legge regionale 18 settembre 1997, n. 104 "Promozione ed adesione della Regione Abruzzo al Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali" fino al 31 dicembre 2011, così come proposto dall'Assemblea del CODEMM in data 25 maggio 2007;

Ritenuto, inoltre, di incaricare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca di notificare il presente provvedimento al CO-DEMM e di autorizzare il *Servizio BURA Pubblicità ed accesso* alla pubblicazione del medesimo provvedimento;

Dato atto che il Direttore della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, ed il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, ciascuno per le rispettive competenze, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, hanno attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

Vista, inoltre la L.R. 77/1999;

Udito il Relatore:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che nel corso dell'Assemblea del CODEMM svoltasi in data 31.10.2007, la totalità dei rappresentanti dei soci del CODEMM presente all'Assemblea medesima ha espresso parere favorevole per conto dell'Ente rappresentato in merito alla proroga della durata del medesimo fino al 31.12.2011:
- 2) di stabilire che la durata del CODEMM (Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali), ai sensi del comma 4, dell'art. 1 della legge regionale 18 settembre 1997, n. 104 "Promozione ed adesione della Regione Abruzzo al Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali" sia prorogata fino al 31 dicembre 2011, così come proposto dall'Assemblea del CODEMM in data 31.10.2007;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca di notificare il presente provvedimento al CODEMM;
- 4) di autorizzare il *Servizio BURA Pubblicità ed accesso* alla pubblicazione del presente provvedimento.

### **GIUNTA REGIONALE**

### **Omissis**

DELIBERAZIONE 17.12.2007, n. 1304:

Regolamento (CE) n. 1782/03 – Applicazione regime di Condizionalità della Politica Agricola Comunitaria (PAC) anno 2008.

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 166 del 24-2-2007 avente per oggetto

"Reg. (CE) n. 1782/03 – Applicazione del regime di Condizionalità.della Politica Agricola Comunitaria (PAC);

Dato atto che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo- Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Ufficio POSR II con nota del 18 ottobre 2007 n. 13289, acquisita agli atti della Direzione Agricoltura prot n. RA 107063 del 19-10-2007 informa le Regioni dell'avvenuta emanazione del Decreto Ministeriale n. 13286 del 18-10-2007 riguardante l'oggetto;

Dato atto che deve provvedersi a definire, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, così come modificato dal DM 18 OTTOBRE 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 253 del 30 ottobre 2007), gli adempimenti di competenza regionale volti all'aggiornamento dell'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale per l'anno 2008;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 86/p del 5-2-2007 avente per oggetto "Regolamento (CE) n. 1698/035 – sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricoltura per la Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) 2007-2013 della Regione Abruzzo;

Ritenuto, pertanto, di procedere al perfezionamento del regime di Condizionalità per l'anno 2008, attraverso:

- il recepimento in via generale delle norme quadro nazionali contenute nel Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007 di modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale n. 12541/2006;
- l'aggiornamento dell'elenco delle disposizioni regionali emanate in materia dalla Regione;

Dato atto che sulla base delle indicazioni

fornite dal Ministero delle Politiche Agricole con nota n 12418 del 3-10-2007 sono stati compilati gli Allegati Tecnici;

Visto l'allegato n. 1 recante l'Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'articolo 4 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03" (che si allega al presente provvedimento);

Visto l'allegato n. 2 recante l'Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03" (che si allega al presente provvedimento);

Dato atto che deve essere garantita la capillare divulgazione e alla massima diffusione degli adempimenti relativi alla Condizionalità a carico degli agricoltori in attuazione dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento 1782/03;

Ritenuto di incaricare la Direzione Agricoltura di provvedere alla capillare e alla massima diffusione del provvedimento in oggetto a tutti gli interessati degli adempimenti della Condizionalità avvalendosi della Misura 1.1.1. del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

Ritenuto pertanto, di perfezionare con il presente provvedimento il regime di condizionalità, precisando che non si declinano ulteriormente gli impegni di condizionalità previsti dalla norme quadro nazionale fermo restando l'applicazione delle disposizioni regionali richiamate negli Allegati 1 e 2;

Dato atto che il Direttore Regionale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Sentito il Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- per quanto esposto in premessa
- di recepire in via generale le norme quadro nazionali afferenti il regime di Condizionalità di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 13286 del 18 ottobre 2007 di modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale n. 12541/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 ottobre 2007 n. 253;
- di approvare:
  - l'allegato n. 1 recante l'Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'articolo 4 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03;
  - l'allegato n. 2 recante l'Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/03;
- di rinviare la definizione di eventuali ulteriori impegni di Condizionalità in sede di approvazione definitiva del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007/2013;
- di incaricare la Direzione Agricoltura di provvedere alla capillare e alla massima diffusione del presente provvedimento, a tutti gli interessati degli adempimenti della Condizionalità, in attuazione dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento 1782/03, avvalendosi anche della Misura 1.1.1. del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- di incaricare la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca di ogni determinazione in ordine all'attuazione del presente provvedimento.

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'articolo 4 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03; (allegato n 1 - Composto di n. 14 facciate )

elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n.1782/03; (allegato n. 2 - Composto di n. 11 facciate)

Seguono allegati

### RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2007, DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 18 DICEMBRE 2006 N. 12541

### **ALLEGATO 1**

della Delibera di Giunta ..... N. ...... del.....

recante

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03.



ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

### CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.

ARTICOLO 3, ARTICOLO 4 (PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTICOLI 5, 7, 8

### Recepimento)

- ➤ Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- ▶ DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- ➤ L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- > Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).
- > Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GURI n. 170 SO167 del 24.7.2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
- > Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

#### Recepimento regionale)

- (Di seguito si riportano i provvedimenti regionali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.)
  - D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale";
  - verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 "Direttiva 92/43/CEE: siti d'importanza comunitaria";
  - D.G.R. n. 336 del 21.3.05 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale";

Gli elenchi dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).

- Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
  - L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d'incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
  - D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
  - D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
  - D.G.R. n 252 del 20 marzo 2006 DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria "Lago di Penne".

Nelle more dell'emanazione dei piani di gestione e/o delle misure di conservazione regionali, si applicano, ove pertinenti, gli impegni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 — Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".



ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE.

### ARTICOLI 4 E 5

### Recepimento)

Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.

### ARTICOLO 3, PARAGRAFI 1 E 2

### Recepimento)

➤ Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.



ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE.

### ARTICOLI 4 E 5

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zone vulnerabili";
  - Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

- Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).

### Recepimento regionale)

> La Regione Abruzzo con i provvedimenti sotto riportati ha individuato le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d'azione.

### E precisamente con:

- DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005.D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni- art. 19 ed Allegato 7 .Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola "Pubblicata sul BURA n 30 del 3-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: "Val Vomano" e "Val Vibrata".
- D.G.R n .1475 del 18 dicembre 2006 "Art 92 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 –APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.
- D.G.R n. 899 del 7 settembre 2007 " Art 92 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.

A norma del titolo V del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", al livello dell'azienda agricola gli impegni da rispettare sono quelli previsti dal Programma d'Azione, adottato con i provvedimenti regionali sopraelencati.

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.

**ARTICOLI 6, 13, 15, E 22 (LETTERA b)** 

### Recepimento)


- ➤ Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- ▶ DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- > Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).
- > Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GURI n. 170 SO167 del 24.7.2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione;

delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

### Recepimento regionale)

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale";
- verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 "Direttiva 92/43/CEE: siti d'importanza comunitaria";
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale";
   Gli elenchi dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).
- Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
  - L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d'incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
  - D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
  - D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
  - D.G.R. n 252 del 20 marzo 2006 DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria "Lago di Penne".

Nelle more dell'emanazione dei piani di gestione e/o delle misure di conservazione regionali, si applicano, ove pertinenti, gli impegni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".



CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.
ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97.
ARTICOLI 4 E 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8). ARTICOLI 3, 4 E 5.

### Recepimento)

- > D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- ➤ D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) come modificato dal Decreto Interministeriale del 13 ottobre 2004 (G.U. 11.10.2005, n. 237) a sua volta modificato dal Decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (G.U. del 29.03.2007, n. 74);
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)";
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995);

- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

### Recepimento regionale)

Delibera di GR d'Abruzzo n. 4651 del 18.12.2006.

ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

### **ARTICOLO 3**

### Recepimento)

- ➤ Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- > D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- > Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 Suppl. Ordinario n.179).

### Recepimento regionale)

delibera di GR d'Abruzzo n°338 del 06/04/2006 (B.U.RA. n°55 speciale del 7/6/2006.)



ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

### Recepimento)

- > Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

### Recepimento regionale)

- ➤ Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006)
- Delibera di GR d'Abruzzo nº 302 del 28/03/2007.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005);
- ➤ Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);

- > Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005 ).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (G.U. n. 107 del 10.05.2007).

### Attuazione regionale)

- Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (B.U.R.A. n° 51 del20/09/2006);
- ➤ Delibera di GR d'Abruzzo nº 302 del 28/03/2007;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/133 del 29/08/2007(B.U.R.A. nº 54 del 28/09/2007);
- > Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/151/ del 29/11/2006(B.U.R.A. nº 76 del 27/12/2006).

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

#### Attuazione regionale)

- > Delibera GR d' Abruzzo 608 del 12/07/2005;
- > Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/38 del 27/04/2006 (B.U.R.A. nº 55 del 07/06/2006)
- > Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);
- > Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/106/ del 08/06/2007 (B.U.R.A. n° 37 del 29/06/2007).

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento)



Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6-11- 2006 Suppl. Ordinario n.210).

### Recepimento regionale)

- Delibera GR d'Abruzzo nº 797 del 8.8.2005 (B.U.R. A.)
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006)
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007).

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

### ARTICOLO 3

### Recepimento)

▶ DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

### Recepimento regionale)

- Determina Dirigenziale n. DG11/18 del 14/02/2006;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007).

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

### ARTICOLO 3

### Recepimento)

➤ Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

### Recepimento regionale)

- Legge Regionale N° 15 del 23 /10/2003;
- Delibera di GR d'Abruzzo n°281 del 24/04/2003;

> Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007).

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ARTICOLI 3 E 4

### Recepimento)

- ➢ Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) G.U. n. 224 del 25/09/1998 rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli(G.U. n. 205 del 4 settembre 2006).

### Recepimento regionale)

Nota esplicativa N.º 29850/DG11/IZ-1 del 03 gennaio 2007;

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

### Recepimento)

Decreto legislativo n.534 del 30 dicembre 1992 "Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7).— modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004;

Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

### Recepimento regionale)

➤ Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

### ARTICOLO 4

### Recepimento)

- ➤ Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 G.U. n. 277 del 28/11/2001;

### Recepimento regionale)

➤ Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005

La presente copia, composta di n. . fucciate,

e conference all'originales.

pott. Facto tongo

### RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2007, DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 18 DICEMBRE 2006 N. 12541

### **ALLEGATO 2**

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

### Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

### Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

ALLEGATO CONTROLLE SILIA GIUNTA

(Doi: Walter Gardel)

- la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m;
- nel caso di ricorso alla deroga <u>l'impegno alternativo previsto è costituito dalla</u> realizzazione di fasce inerbite, finalizzate al contenimento dell'erosione; queste dovranno avere andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, essere di larghezza non inferiore a 5 m e ad una distanza, tra loro, non superiore a 60 m, nel rispetto di modalità di esecuzione in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

### Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.



Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

### NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

### Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

### Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 <u>e successive modifiche e integrazioni</u>, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

### Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

 interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.



### NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a), comma 3, articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 <u>e successive modifiche e integrazioni</u>.

### Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

### Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto 21 dicembre 2006 <u>e successive modifiche e integrazioni</u>, a livello regionale, la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

### Deroghe

- 1. monosuccessione di riso;
- 2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
- eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.



Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lettera a) : Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni; per l'impegno di cui alla successiva lettera b) : Superfici di cui alle lettere a) e b) comma 3 articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

### Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
- b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

# Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 <u>e successive modifiche e integrazioni</u>, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

 la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo nonché l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

#### Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi, in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a):

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

- 2. Presenza di drenaggio sotterraneo.
- 3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.



Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

#### NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

#### Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

#### Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

# Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al

precedente impegno a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

# NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

## Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

# Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 <u>e successive modifiche e integrazioni</u>, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1º marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antiincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

# Deroghe

## I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

- 3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;
- 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

# II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

 lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

- 6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
- a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
- impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
- c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al presente punto <u>6 lettere a) e b)</u> non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.



Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

#### Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

#### Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 <u>e successive modifiche e integrazioni</u>, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- b) la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

#### Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

- 1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144, in deroga all'impegno a);
- 2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).



# NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

#### Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

#### Intervento della Regione/Provincia autonoma

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 <u>e successive modifiche e integrazioni</u>, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) il divieto di eliminazione dei terrazzamenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione come specificato nell'Allegato 1, Atti A1 e A5), del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni

# Deroghe

- 1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
- 2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.



La presente copia, composta di n. 1 facciate, e conforma di conforma di conforma e pescara, n. 19 2 nov. 2001

pon. Po of Conga

11

## SERVIZIO B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso

Si comunica che ai sensi del comma 6) dell'art. 8 della L.R. 63/99, gli allegati alle Leggi Regionali:

"Finanziaria 2008" e "Bilancio 2008", pubblicati sul B.U.R.A. N° 2 serie Ordinaria, in data 4 Gennaio 2008,

"Rendiconto 2006".

pubblicato sul B.U.R.A. N° 1 serie Straordinaria, in data 4 Gennaio 2008,

non rientrano nell'abbonamento, ma verranno venduti previa richiesta.

Il costo dei singoli volumi è riportato nella seguente tabella

- FINANZIARIA e BILANCIO 2008 -	
VOLUME	COSTO
Volume I parte 2ª Consiglio e Giunta Regionale - Bilancio di previsione -	€12,20 (di cui €5,20 per le spese di spedizione)
Volume II Enti Strumentali	€21,50 (di cui €8 per le spese di spedizione)

- RENDICONTO 2006 -	
VOLUME	COSTO
Volume I Parte 2 <sup>a</sup> Giunta Regionale D'Abruzzo	€14,90 (di cui €5,20 per le spese di spedizione)
Volume II Parte 1 <sup>a</sup> Enti Strumentali	€21,17 (di cui €8 per le spese di spedizione)
Volume II Parte 2 <sup>a</sup> Aziende per il diritto agli studi universitari	€12,61 (di cui €5,20 per le spese di spedizione)

Gli interessati all'acquisto di dette pubblicazioni potranno farne richiesta anche via fax allo **0862 364665.** 

Nelle richieste dovrà essere indicato il **Bollettino di interesse, il numero di copie, la ricevuta del versamento** per l'importo conseguente da effettuare sul c.c.p. n. **12101671**, intestato a **Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale, 67100 L'Aquila.** 

Le pubblicazioni potranno anche essere richieste e ritirate presso il Servizio B.U.R.A., Pubblicità ed Accesso, Via di Gignano 20 - Piazza San Silvestro Palazzo Farinosi Branconi L'Aquila.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 0862 364660 - 0862 364690

Gli allegati saranno altresì disponibili GRATUITAMENTE in formato elettronico sul sito del B.U.R.A.

\*\*\*\*

#### **AVVISO AGLI UTENTI**


A seguito della modifica alla L.R. 63/1999 pubblicata sul Bollettino n° 6 Serie - Straordinaria del 5/10/2007 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007) si comunica che

"l'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è libero e gratuito per tutti, ma non riveste carattere di ufficialità e legalità."

\*\*\*\*

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita da Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila a

Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax





# DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

# SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Palazzo Farinosi - Branconi, PIAZZA S. SILVESTRO
67100 - L'Aquila

centralino: 0862 3631 Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670 Fax. 0862 364665

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it